



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA. (TESTO B)

Art. 8

(L) Allontanamento dal territorio

Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non può essere inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica. Scaduto il termine concessogli, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.

Versione in vigore dal 9 aprile 2002 secondo Normattiva, non più in vigore dal 11 aprile 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo B)
Estremi	Decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52
Titolo	II — Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2002

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-e-soggiorno-dei-cittadini-degli-stati-membri-52-2002/art-8-l-allontanamento-dal-territorio/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it